

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

Legge n. 111 dell'8 agosto 2024, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (G.U. Serie Generale n. 186 del 09.08.2024) recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post calamità e per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Art. 8-bis di "Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche".

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 8-bis della suddetta legge n. 111/2024, lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata (cui fa riferimento l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022 con cui è stata prevista e disciplinata la sospensione dei mutui), già precedentemente prorogato di 12 mesi con la Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (pubblicata nella G.U. n. 209 del 7.09.2023), è stato ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025.

È facoltà di tutti i clienti, come di seguito individuati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province e comuni suindicati.

Tale facoltà di sospensione è rivolta ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, stabilita al 17 settembre 2025 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- **Sospensione dell'intera rata** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- **Sospensione della sola quota capitale** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

*La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del **31 ottobre 2024**.*